I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 943/87 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1417/78 relativo al regime di aiuto per i foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1985/86 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/82 (4), prevede in certi casi la possibilità di stabilire il prezzo del mercato mondiale basandosi sui prezzi di prodotti concorrenti importati dai paesi terzi; che la scelta dei prodotti concorrenti avviene in base all'equivalenza del valore nutritivo di tali prodotti con i foraggi disidratati; che il passaggio dall'equivalenza nutrizionale all'equivalenza di prezzo rende necessario prevedere la possibilità di prendere in considerazione tutti i prodotti concorrenti, importati o meno, per poter arrivare ad un prezzo più rispondente alla realtà economica sul mercato mondiale; che è opportuno modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 1417/78,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1417/78 è modificato come segue:

1) all'articolo 3, i termini « importati dai paesi terzi » sono soppressi;

2) il testo dell'articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Per quanto riguarda i prodotti concorrenti di cui all'articolo 3, qualora essi vengano importati dai paesi terzi, la Commissione stabilisce il prezzo medio del mercato mondiale del prodotto consegnato a Rotterdam, alla rinfusa, di qualità da definirsi. Per le offerte e i corsi non rispondenti a queste condizioni, la Commissione procede alle necessarie modifiche. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 4.
(3) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.
(4) GU n. L 218 del 27. 7. 1982, pag. 2.